

Roma, 10 maggio 2023

OGGETTO: Banca delle ore.

A GABINETTO DEL MINISTRO
all'attenzione del SSS alla Difesa on. PEREGO ROMA
E, per conoscenza:

SMD ROMA
SME ROMA
SEGREDIFESA ROMA
PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DOTT. MARCHESI ROMA

Rif.

- 1) CCNI Comparto Ministeri 16.05.2001
- 2) Circolare Persociv 68237 del 20.10.2005
- 3) Circolare Persociv 33206 del 17.05.2007
- 4) CCNL Funzioni Centrali 2016-2018

^^

1) L'istituto della "Banca delle ore" introdotto con l'art. 27 del CCNL Integrativo Comparto Ministeri del 16.5.2001, testualmente recitava:

- a) Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore con un contro individuale per ciascun lavoratore.
- b) Nel conto ore confluiscano, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione. Nel caso di richiesta di pagamento, questa deve avvenire entro il mese di dicembre.
- c) Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi, escluse le maggiorazioni di cui all'art. 26 c. 4, che in rapporto alle ore accantonate vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
- d) L'amministrazione, a domanda del dipendente, rende possibile l'utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione.
- e) A livello di Amministrazione sono organizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento della banca delle ore ed all'assunzione di iniziative tese a favorirne l'utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzo dei riposi accantonati. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga. (Questione che rientra nella tematica della trasparenza del cedolino stipendiale, da FLP Difesa ripetutamente segnalato a codesto Gabinetto, e tuttora inevasa).
- f) La disciplina del presente articolo decorre dal 1 gennaio 2001.

- 2) In data 20.10.2005 Persociv ha emanato la Circolare 68237, dalla lettura della quale si evince **l'obbligatorietà della norma contrattuale**, e la **raccomandazione agli Enti di consentire, al personale che ne facesse richiesta, l'adesione alla suddetta Banca delle ore**.
Vi si precisa inoltre che solo **“Laddove, in presenza di insuperabili difficoltà di carattere tecnico, tale banca delle ore non sia operativa, dovrà essere necessariamente applicata a tutto il personale , seppure in via provvisoria, la disciplina dell’art. 26 (Lavoro straordinario).**
- 3) In data 17.05.2007 Persociv è tornata sul tema con propria Circolare 33206 del 17.05.2007, dove, nel richiamare gli istituti di cui agli artt. 26 e 27 del citato CCNI 16.05.2001, premessa la previsione che **“ai lavoratori possano essere riconosciuti periodi di riposo compensativo in luogo della remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario...”**, si è precisato che l’art. 27, istituendo la banca delle ore, prevede la possibilità, **a richiesta del dipendente, che allo stesso sia riconosciuto, oltre a un periodo di riposo compensativo** corrispondente alle ore accantonate, **anche il pagamento delle maggiorazioni della retribuzione oraria previste dall’art. 26 (Lavoro straordinario)**, da imputarsi al Cap. 1209/7 già 1202.
- 4) La norma dunque è stata resa operante dal momento della sua emanazione in molti Enti della Difesa, ed è stata concessa ai dipendenti anche in ragione della sua “obbligatorietà” come ribadita da Persociv, che ne aveva raccomandato l'utilizzazione.
- 5) A far data dal 12.02.2018 il **CCNL Funzioni Centrali 2016-2018** - art. 27 ha reiterato la disciplina della materia, ribadendo che **“...è istituita presso ciascuna amministrazione la banca delle ore...”**, e che **“...nel conto ore confluiscono le prestazioni di lavoro straordinario..... entro un limite complessivo annuo individuale stabilito in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 6, lettera n .**
- 6) **Ma lo stesso CCNL – art. 25 – comma 3 stabilisce anche che “il monte ore massimo individuale annuo per lo straordinario” sia stabilito “in 200 ore, e puo’ essere elevato in sede di contrattazione integrativa ...e ...fino alla definizione in sede di contrattazione integrativa nazionale... ...continuano ad applicarsi i precedenti CCNL dei Comparti di provenienza”.**
Dunque il limite individuale annuo di 200 ore ricade inevitabilmente anche sulla banca delle ore, e la contrattazione integrativa non potrebbe che aumentarlo a sua volta.
Inoltre al comma 6, ultimo alinea, ribadisce che “la disciplina di cui al presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore di cui all’art. 27 del presente contratto”.
Dunque l’utilizzo della banca delle ore continua ad essere attuale ed operante, e non sospeso fino a contrattazione integrativa.
- 7) In virtù di quanto sopra in tutto il territorio nazionale la fruizione sia dello straordinario che della banca delle ore è stata mantenuta senza soluzione di continuità, ritenendo evidentemente che tale comportamento fosse assolutamente corretto e senza alcun danno all’erario, nella misura in cui non si fosse superato il limite delle 200 ore individuali annuali di cui all’art. 25.
- 8) Risulta che la Direzione Generale per il Personale Civile abbia di recente risposto ad un quesito di SME, dando precise indicazioni di **“...sopraspedere dalla fruizione della Banca delle ore...”**, **“in quanto non disciplinata anche dalla contrattazione integrativa di cui al citato art. 27 del CCNL 2016-2018”.**
Val la pena sottolineare la valenza non tassativa del termine “sopraspedere”, che lascia trasparire la debolezza della posizione assunta da Persociv...

9) Tanti sono i punti nevralgici che ruotano sulla questione:

- A termini di contratto il lavoratore è tenuto ad effettuare lo straordinario richiesto, a meno di giustificati motivi, **entro il limite individuale delle 200 ore, elevabili con la contrattazione integrativa**;
- Il dipendente che chiede il pagamento dello straordinario effettuato non avendo aderito alla banca delle ore **difficilmente sarà pagato nei termini temporali previsti dal CCNL**, perché notoriamente i fondi vengono assegnati a fine anno solare;
- In caso di insufficienza dei fondi, in conseguenza del mancato pagamento si procede **forzosamente a recupero compensativo, anche oltre il termine dei 4 mesi previsto per lo straordinario**, nella consapevolezza che tale recupero non godrà di alcun compenso economico;
- L'esercizio della opzione alla banca delle ore ha finora garantito da un lato il maggiore margine per il recupero compensativo (più gestibile sia da parte del singolo che della Amministrazione), sia il riconoscimento almeno della maggiorazione.

10) E' parere della scrivente che la contrattazione integrativa nazionale non possa quantificare in riduzione il limite di 200 ore del monte ore annuale individuale di lavoro straordinario, e che dunque non vi siano i presupposti per soprassedere alla fruizione della Banca delle ore tout court, anche tenuto conto del fatto che lo stesso CCNL afferma che la Banca delle Ore **"..è istituita..."** come dato attuale, e non futuro.

11) Val la pena inoltre fare una riflessione in merito al fatto che in tutti questi anni il ricorso allo straordinario è diventato sempre più necessario in ragione del progressivo anemizzarsi delle risorse umane di ciascun Ente, che sono state chiamate ad un maggiore contributo individuale, sempre meno retribuito per la progressiva riduzione dei relativi fondi .

12) Né l'inerzia dell'A.D. nel proseguire la Contrattazione Integrativa, avviata il 4 dicembre 2019 e di fatto sospesa e mai più ripresa dopo il 3° incontro, avvenuto il 20 febbraio 2020, senza essere approdati ad alcun minimo Accordo, può essere usata come motivo valido per soprassedere all'attuazione dell'istituto; piuttosto potrebbe configurare inadempimento contrattuale da parte dell'A.D., che da 3 anni non ha più convocato le parti per riprendere l'attività contrattuale.

In conclusione, se il problema della D.G. è la mancata contrattazione integrativa, si chiede a codesto Gabinetto di dare disposizioni affinché sia avviata con la massima urgenza una risolutiva contrattazione integrativa per la stipula di un accordo stralcio che consenta la prosecuzione dell'utilizzo dell'istituto contrattuale di che trattasi, senza creare ulteriori problemi agli uffici e al personale.

Si resta in attesa di cortese urgente riscontro.

IL COORDINATORE GENERALE

Maria Pia BISOGNI

